



I quaderni di Attac Torino

n. 2 - Maggio 2003

“autoeducazione popolare rivolta all’azione”

Le mie aziende non sono in vendita



fotocopiato in proprio

I quaderni di Attac Torino

n. 2 - Maggio 2003

“autoeducazione popolare rivolta all’azione”

	PAGINA
PRESENTAZIONE Le mie Aziende non sono in vendita	3
AEM Azienda Energetica Metropolitana S.p.A.	5
GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (ex ATM e SATTI) - Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale	11
AMIAT Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.	17
SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (ex AAM e CPS)	20
- Note sulla privatizzazione del ciclo dell’acqua	21
- L’avventura di Grenoble che si è ripresa la sua acqua	26
- Chiare, fresche ... private acque di Toscana	28

Farmacie Comunali 35

I Servizi Cimiteriali 35

**Agenzia per i Servizi Pubblici Locali
della Città di Torino** 36

Documenti: Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – art. 35 37
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Art. 113 41

A cura di:

Gianni Mello, Guglielmo Naldini, Paolo Prieri, Mariangela Rosolen

Presentazione

Le mie Aziende non sono in vendita

Ogni cittadino torinese è proprietario dell'AAM, AEM, AMIAT. ATM e le gestisce attraverso il Sindaco che nomina i rispettivi Consigli d'Amministrazione i quali devono attuare gli indirizzi di politica aziendale votati dal Consiglio Comunale.

Finora pochi di noi si sono interessati a fondo della sorte delle nostre Aziende Municipali ma ora lo dobbiamo fare perché ce le stanno scippando sotto il naso. I malandrini sono molto lontani ma i loro emissari circolano tra di noi e stanno preparando il colpo. La mente è l' **OMC Organizzazione Mondiale del Commercio**, lo strumento è l' **AGCS – Accordo Generale sul Commercio dei Servizi**, gli esecutori sono reclutati tra gli adepti del "privato è bello".

L' **AGCS** è un insieme di principi generali (*general obligations*) e di impegni specifici (*specific commitments*) assunti dai Paesi membri dell' **OMC** nei settori di attività che ciascun Paese ha deciso di liberalizzare.

Per l'**OMC** in questo mondo tutto è merce, la legge è quella di mercato, di conseguenza anche i servizi pubblici essenziali come sanità, istruzione, acqua, energia, trasporti ecc. sono considerati merci da scambiare sul mercato. Vanno perciò sottratti alla sfera pubblica e liberalizzati inserendoli nell' AGCS. A questo fine tra i 144 Paesi membri dell'OMC sono state già avviate le trattative che per l'Italia e i Paesi UE sono condotte dalla Commissione Europea in assoluta segretezza e all'insaputa anche delle Istituzioni elettive: dal Parlamento Europeo ai Parlamenti nazionali, Comuni, Province e Regioni e ovviamente associazioni e movimenti di base.

La mobilitazione di Attac e di molte altre reti e organizzazioni sociali ha costretto la

Commissione Europea a confrontarsi, il 12 e 13 marzo 2003 con il Parlamento Europeo in seduta plenaria. A conclusione dei lavori, la maggioranza di centro destra ha votato una Risoluzione che si limita a richiedere massima pubblicità e trasparenza delle procedure negoziali ma purtroppo non accoglie la nostra richiesta di sospensione (moratoria) delle trattative in corso. Eppure l'Art. XIX dell'AGCS stabilisce che va condotto un accurato monitoraggio degli effetti delle liberalizzazioni già realizzate prima di procedere ad ulteriori tappe. E l'esperienza ha ampiamente dimostrato gli esiti devastanti delle politiche liberiste e delle privatizzazioni in particolare dei servizi pubblici.

Le nostre Aziende Municipali sono quindi nell'occhio del ciclone: se i negoziati AGCS non cambieranno rotta, saranno in futuro le multinazionali a gestire i nostri servizi locali con l'obiettivo di fare profitti, non certo di garantire il diritto di accesso di tutti i cittadini ai servizi stessi.

Le Autorità di governo nazionale e locale saranno quindi definitivamente espropriate del potere di regolare e gestire i servizi pubblici. Se per modificare una legge o una deliberazione consiliare è sufficiente che l'assemblea elettiva ne approvi una sostitutiva, le regole dell'AGCS invece sono praticamente irreversibili. Qualora un Paese volesse fare un passo indietro rispetto alla liberalizzazione di un settore, dovrebbe avviare negoziati compensativi con tutti gli altri 144 Paesi membri dell'OMC, pena pesanti ritorsioni commerciali sancite da una specie di tribunale interno all'OMC stessa. E per un Comune, ad esempio, non sarà più possibile scartare un'impresa straniera e preferire un'impresa locale perché assume lavoratori svantaggiati, o disoccupati locali, o accetta vincoli di tutela ambientale

L'universalità del diritto di accesso ai servizi pubblici essenziali è un fattore di democrazia, di coesione sociale e di progresso civile ed economico che le Aziende Municipalizzate hanno contribuito ad affermare. Anche se non vanno dimenticati episodi e comportamenti di malgoverno, clientelismo e corruzione, da sradicare e debellare per poter difendere con efficacia e successo il ruolo e il futuro delle nostre Aziende Pubbliche Locali.

La loro trasformazione in società di capitali le ha esposte ad un processo di snaturamento che va bloccato. Anche se la maggioranza o la totalità del capitale è ancora pubblica, la loro struttura è ormai la stessa delle imprese private a partire dalla Holding di controllo delle società in cui si articola il gruppo. Questa frammentazione è funzionale alle politiche finanziarie dei grandi gruppi e alla loro spasmodica ricerca di riduzione dei costi che va dall'exasperata competitività interna alle esternalizzazioni, fusioni, cessioni ecc. a scapito non solo dei salari, dell'occupazione e dell'universalità del servizio pubblico, ma anche della sicurezza degli utenti, della salute dei lavoratori, della tutela dell'ambiente.

%%%

Questo quaderno dedicato alle Municipalizzate di Torino si rivolge ai nostri concittadini per cercare insieme di "guarire" l'Amministrazione Comunale dall'influenza liberista e sventare il pericolo che le nostre Aziende di Servizi Pubblici siano privatizzate, magari col pretesto di far quadrare il bilancio e con l'assicurazione fuorviante che il 51% del capitale in mano pubblica è sufficiente a garantire il controllo dell'Azienda. Il Caso SAGAT, la

società di Gestione dell'Aeroporto torinese di Caselle, sta a dimostrare che il socio privato (Gruppo Benetton) con una rilevante partecipazione azionaria sia pure di minoranza, pretende e normalmente ottiene di designare l'Amministratore Delegato, e cioè la figura che gestisce realmente l'Azienda.

I dati illustrativi riportati dimostrano che le nostre aziende municipali possono fare di meglio e di più sia come strumenti di politica economica per la ripresa dello sviluppo di Torino e della sua conurbazione, sia come soggetti di politiche sociali che vanno dall'occupazione alla tutela dell'ambiente fino all'azione calmieratrice delle tariffe, a partire ad esempio dalle tariffe del teleriscaldamento.

Si avanza infine l'ipotesi di riflessione ed elaborazione di una proposta (di legge?) per un nuovo tipo di Azienda di Servizi Pubblici Essenziali, a capitale pubblico, che proprio per questa sua natura e per gli scopi sociali che deve assolvere, sia sottratta alle norme civilistiche e societarie delle altre società di capitali e sottoposta invece ad una specifica normativa non dettata unicamente dalle leggi del mercato.

%%%

AEM

Azienda Energetica Metropolitana S.p.A.

Le Aziende Municipalì nascono con la Legge Giolitti n. 103 del 29.3.1903 che consente ai Comuni "l'impianto e l'esercizio dei servizi pubblici".

In quello stesso anno, le elezioni amministrative a Torino, con il significativo successo dei liberal democratici e dei socialisti, determinano il cambio della classe dirigente cittadina. La costituzione dell' AEM Azienda Elettrica Municipale è deliberata, su proposta del nuovo Sindaco Secondo Frola, dal Consiglio Comunale il 23 dicembre 1903 al fine di "provvedere direttamente con un potente impianto municipale a dare a basso prezzo forza motrice per lo sviluppo della grande e piccola industria e privata illuminazione".

Sottoposta a referendum il 5 Novembre 1905, la costituzione dell'AEM è approvata a larga maggioranza dai torinesi aventi allora diritto al voto.


CITTA DI TORINO
REFERENDUM
per l'esecuzione diretta per parte del Comune dell'impianto
per produzione, trasformazione e distribuzione di energia idroelettrica
Domenica, 5 Novembre 1905
LA GIUNTA MUNICIPALE

Provviso.
Che nella seduta del 25 gennaio 1905 il Consiglio comunale, nell'interesse di prendere all'esecuzione di un piano di opere pubbliche approvate, con duplice votazione a termini di legge, e emanate in tre sedute negli anni dal 1903 al 1905 di un progetto per la costruzione complessiva di un impianto idroelettrico di loro da inaugurarsi per intero nel 1908, e nell'interesse dell'impianto idroelettrico municipale.

Che tale progetto fu progettato sulle basi seguenti: a) costruzione della Dora Riparia per un salto di 4000 metri e con un impianto idroelettrico ad esso direttamente collegato, con un costo complessivo di lire 172, in quale - rimessa l'utile di provvedere all'energia idroelettrica di Torino mediante l'installazione di una centrale a basso costo e prezzi di esercizio - viene - che l'utile di assicurare al Comune la gestione diretta del servizio municipalmente fornito dalla società di esercizio idroelettrico, e conseguenti di fatto, egualmente con la disponibilità di un impianto di energia idroelettrica - prodotta dall'industria privata.

Tutto l'importo della Legge 29 marzo 1905 n. 103, nel senso di quanto disposto dal presente provviso per parte del Comune.

Tutti gli articoli 83, 84 e 85 del Regolamento approvato dal Reale Decreto 10 marzo 1904, n. 106 per l'esecuzione della legge stessa.

In esecuzione della deliberazione del 25 settembre scorso, e della deliberazione del 18 settembre 1905.

NOTIFICA

Gli Elettori amministrativi di questo Comune sono convocati nel giorno di **DOMENICA 5 NOVEMBRE 1905** per procedere alla votazione (Referendum) sulla seguente formula approvata dalla Commissione Reale pel credito comunale e provinciale in seduta 18 settembre 1905:

* L'Ufficio locale, che il Comune stesso, provveda direttamente all'impianto per produzione, trasformazione e distribuzione di energia idroelettrica nel modo e termini stabiliti dalla deliberazione approvata dal Consiglio comunale in data 25 gennaio 1905.

La Giunta vigila sulle tariffe, mantenendole sempre a livelli inferiori a quelle dei privati, per calmierare i prezzi, incoraggiare lo sviluppo delle industrie locali e dar modo anche ai meno abbienti di usufruire di energia elettrica a buon mercato e popolarizzarne l'uso. Salgono così produzione, fatturato ed utili che nel 1914 ammontano a 617.596 lire, tanto da far ricredere avversari e critici della municipalizzazione, come Alberto Geisser portandolo ad affermare che proprio per effetto dell'azione calmieratrice dell'AEM e delle altre municipalizzate torinesi, rispetto alle imprese private, i cittadini di Torino negli ultimi 5 anni hanno risparmiato 1.946.000 lire sull'acqua potabile, 4 milioni nell'energia elettrica per l'illuminazione e la forza motrice, e 1.460.000 lire nell'uso delle tranvie elettriche. Dieci anni dopo, la relazione di bilancio AEM 1924 conferma che "è stato con le tariffe più basse d'Italia che l'Azienda ha conseguito magnifici risultati economici..." versando al Comune utili per 23.776.000 lire. Ancora nel 1941 il Direttore Brunetti scrive su La Gazzetta del Popolo che "l'AEM è un importante fattore di incremento industriale ed economico della città. Gli scopi per cui fu creata sono stati pienamente raggiunti sia per l'ampiezza dei servizi cui essa provvede e sia particolarmente per l'indubbia azione calmieratrice dei prezzi dell'energia, dimostrando così la bontà dell'istituto della municipalizzazione."

Le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale colpiscono ovunque anche i beni e installazioni dell'AEM ma la formazioni partigiane riescono a difendere dai tedeschi in ritirata, le dighe ed impianti AEM nelle Valli Susa e Orco.

Dalla fine della guerra agli anni '60 l'Azienda si sviluppa a ritmo sostenuto: si inserisce nel sistema elettrico nazionale con l'elettrodotto Torino-Arquata-Pontremoli in collaborazione con FS e la Terni; con le FS e la Cogne dà vita al CEB Consorzio Elettrico del Bouthier per lo sfruttamento delle risorse idriche della media e alta Valle del torrente Bouthier, un affluente di destra della Dora Baltea, nei pressi di Aosta.

La nazionalizzazione del settore elettrico nel 1962 consente alle Municipalizzate di mantenere la propria autonomia, ma apre un periodo di incertezze e conflittualità tra ENEL e AEM costretta ad operare unicamente all'interno del territorio comunale e quindi a cedere all'ENEL, ad esempio, anche la propria partecipazione nel CEB con conseguente riduzione della propria capacità produttiva a fronte di una domanda sempre crescente di energia.


Nel 1977, su proposta della Giunta Novelli, il Consiglio Comunale estende i compiti istituzionali conferiti all'AEM affidandole la gestione dell'illuminazione pubblica, i semafori, le progettazioni elettromeccaniche ed edili, lo sfruttamento integrato dell'energia e nel 1980 inizia ad operare nel settore della cogenerazione (produzione combinata di energia e calore) e del teleriscaldamento (trasporto a distanza di calore ad uso riscaldamento e acqua calda sanitaria) realizzando gli impianti de Le Vallette (1982), Mirafiori (1986) e Torino Sud (1994). L'Azienda

Elettrica assume perciò il nuovo nome di Azienda Energetica Municipale.

Dal 1994 al '96 il Consiglio Comunale approva gli indirizzi per la trasformazione delle Aziende Municipali in Società per Azioni e il 1.1.97 è costituita AEM SpA con la previsione di cedere il 48% del capitale ai privati : 5% a dipendenti e pensionati aziendali e 43% ad un "partner strategico".

Ma la nuova maggioranza uscita dalle elezioni comunali del 1997 modifica i precedenti orientamenti e privilegia l'autonomia ed il potenziamento di AEM. In particolare:

- il Comune non rinnova la concessione all'Italgas e promuove invece la costituzione della società comune AES (51% AEM - 49% Italgas) anche in previsione dell'estensione del teleriscaldamento nelle vaste nuove edificazioni previste dal Piano regolatore sulle grandi aree di trasformazione urbana denominate "Spina Centrale";
- la cessione di quote azionarie è ridotta dal 48 al 30%, non più ad un "partner strategico" ma suddiviso tra investitori istituzionali e azionariato diffuso con limite del 5% di titoli posseduti;
- acquisizione della rete urbana ENEL remunerata in denaro e non con la cessione a ENEL di una quota azionaria di valore equivalente.



Una parte della maggioranza di centro sinistra che governa Torino non ha mai rinunciato al disegno originario di vendere anche il restante 18% del pacchetto azionario e privatizzare quindi il 49% del capitale AEM, riducendo così al 51% la quota azionaria detenuta dalla Città.

Questo disegno, finora scoraggiato dal pessimo andamento delle Borse Valori, torna ora d'attualità in relazione alla recente decisione di procedere ad un consistente aumento di capitale.

Per procurarsi i fondi necessari è stata escogitata un' operazione prettamente finanziaria, che potrebbe risolversi con la riduzione della quota di controllo del Comune sull'Azienda: viene costituita una nuova società di capitali, avente come Presidente e Amministratore Unico il Sindaco di Torino, alla quale è conferito il 18% del capitale azionario AEM con il compito di accendere un nuovo ingente

mutuo che fornisca al Comune le risorse necessarie per estinguere vecchie posizioni debitorie e per sottoscrivere l'aumento di capitale AEM.

Le motivazioni addotte a sostegno di siffatta operazione riguardano le difficoltà di bilancio e il rispetto del patto di stabilità.

Non è tuttavia infondato il timore che l'operazione finanziaria così architettata abbia come ultimo scopo di rimettere sul mercato quel pacchetto azionario del 18% a suo tempo escluso dalla privatizzazione, per farlo magari approdare presso quegli stessi soggetti che a suo tempo si erano candidati a "partner strategico" di AEM offrendo allora, per il 43% del suo capitale, meno della metà del suo valore.

Va infine ricordato che se l'aumento di capitale fosse invece sottoscritto interamente dal Comune di Torino, il suo controllo sull'Azienda passerebbe dal 69% al 75%.

Al 31 dicembre 2001 i dipendenti AEM erano 1.600

SETTORI DI ATTIVITÀ

Produzione

Energia elettrica : 15 impianti con capacità produttiva di 2.000 Gwh/anno, servono 530.000 utenti

Teleriscaldamento : 3 impianti di cogenerazione , servono 250.000 utenti

Gestione

Illuminazione pubblica: 80.000 punti luce; 67.000 centri luminosi; 54.000 sostegni, 1.800 km di linee

Semafori: 630 impianti, 54.000 lampade, 18.000 lanterne, 8.000 sostegni

Impianti termici ed elettrici degli edifici comunali:

AEM Torino dal 1994 provvede alla gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali (Municipio, Circoscrizioni, asili nido, scuole materne, musei, biblioteche, impianti sportivi, uffici centrali e periferici ecc).

L'attività riguarda circa 700 edifici per una volumetria riscaldata di 7 milioni di metri cubi, pari a quasi l'8% degli edifici torinesi. Si tratta di una volumetria equivalente a quella di un medio capoluogo di provincia.

Dall'anno 2000 AEM provvede anche alla gestione degli impianti elettrici negli

edifici comunali, ovvero a curarne la gestione ordinaria e straordinaria, la messa a norma e la realizzazione di nuovi impianti elettrici e speciali, l'effettuazione di servizi di pronto intervento e verifiche.

In ambito *global service*, AEM Torino ha acquisito la gestione del **nuovo Palazzo di Giustizia** di Torino (manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, idraulici, antincendio, di sollevamento, di supervisione e controllo) provvede inoltre agli interventi edili sugli elementi architettonici - strutturali, al servizio di pulizia ed alla sistemazione delle aree verdi.

Particolare importanza per l'economia e lo sviluppo dell'area torinese assume la politica industriale di AEM nei confronti della collegata Gasenergia e soprattutto della controllata **AES** – Azienda Energia e Servizi.

In **AES SpA** il 51% del capitale azionario è detenuto da AEM e il 49% da Italgas che ha designato l'Amministratore Delegato. Scopo societario è integrare nell'area metropolitana la rete di distribuzione del gas con la rete di teleriscaldamento il cui calore viene fornito dalle centrali di cogenerazione di AEM.

La trasmissione di calore a distanza (teleriscaldamento) assume particolare interesse se derivante da cogenerazione e cioè dalla produzione combinata di energia elettrica e calore che, invece di essere dissipato nell'ambiente, produce acqua calda la quale, immessa in una rete a circuito chiuso, raggiunge gli edifici serviti per poi ritornare alla centrale e riprendere il ciclo. Con questo sistema si ottengono buoni risultati sia dal punto di vista del risparmio energetico che da quello della qualità ambientale. Un beneficio economico ed ambientale di cui i cittadini possono fruire avendo, da un lato la possibilità (ad oggi limitata ad alcune zone della città) di utilizzare una fonte energetica per riscaldamento alternativa e (ad oggi) contenuta nei costi, dall'altro una drastica riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria e quindi miglioramento della qualità ambientale e conseguentemente della vita nell'area urbana. Inoltre col teleriscaldamento si è aperto sul territorio un nuovo settore di investimento e di sviluppo economico del comparto energetico. Il nuovo scenario apertosi nell'area torinese nel campo energetico, è dovuto alle scelte strategiche della città di Torino che negli anni 80 attraverso AEM è stata in grado di produrre un nuovo fronte di sviluppo con investimenti considerevoli, una scelta strategica che molto difficilmente il settore privato avrebbe intrapreso.

Nel contesto italiano la rete di teleriscaldamento gestita da AEM TO, secondo i dati del 2000, è la seconda dopo Brescia (32.323.527m³) con 26.913.631 m³. Il piano di espansione con il potenziamento della centrale di Moncalieri con l'installazione di un nuovo generatore (340 MW elettrici + 220 MW termici), entro il 2005, incrementerebbe la produzione di calore da 1.000 GWh^{t /anno} a 1.335 GWh^{t /anno}, portando la volumetria riscaldabile a 44.000.000 metri cubi.

%%%

GLI AZIONISTI E LE PARTECIPAZIONI

Comune di Torino 69,193% **Altri** 30,807%

AEM Torino Spa

	CONTROLLATE		COLLEGATE		PARTECIPATE	
100%	AEM Torino Service	49%	NOICOM SpA		BLUEFARE LTD	16,625%
100%	AEM Torino Distribuzione	45%	Consorzio SerEnA		Consorzio Prometeo	14,29%
99%	SIET Spa	33,33%	ELECTRONE Spa		EDIPOWER Spa	13,3%
99,85%	AEMTE Srl	33,33%	Consorzio Buthier In liquidazione		ITALPOWER Spa in liquidazione	10%

97,73%	CELPI Soc. Cons.	25%	STEL Spa	Environment Park Spa	3,23%
70%	AEM2NET Spa	25%	Consorzio Italpower	CODIF Soc.cons. a r.l. in liquidaz.	3%
51%	AES Torino Spa	23,9%	5T Soc. Cons. A r. l.	Tecnocons Soc. Cons. a r.l.	1%
		20%	Gasenergia Pluriservizi Spa	Cesi Spa	0,47%

Dati aggiornati al 30/11/2002

GTT

Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (ex ATM e SATTI)

ATM

Fino al 1906 il servizio di trasporto pubblico in Torino era svolto da imprese private ciascuna delle quali gestiva diverse linee in concessione del Comune. Contro questa scelta si era decisamente espresso il grande scienziato Galileo Ferraris, per anni Assessore Comunale della Città, sostenendo invece la gestione unificata del servizio, da preferire per ragioni economiche, tecnologiche e sociali. Il futuro gli diede ragione: le inadempienze della Concessionaria "Alta Italia" indussero la Giunta Frola a riscattare gli impianti e ad assumere l'esercizio diretto delle linee. La relativa delibera del 28 novembre 1906 è l'atto di nascita di **ATM – Azienda Tranvie Municipali**. Sottoposta a referendum l'anno successivo la scelta é approvata da 14.353 elettori su 18.213 votanti.

Nel 1922, dopo lunghe trattative, anche la Belga è acquistata dal Comune e conferita all'ATM. Segue un quinquennio di grandi investimenti per il potenziamento del servizio e dell'Azienda e nel 1932 le viene affidata la concessione della Cremagliera Sassi/Superga.

Le devastazioni della seconda guerra mondiale colpiscono pesantemente anche gli impianti, i mezzi e le strutture dell'ATM: dei 616 mezzi del parco rotabile ante guerra 69 sono andati distrutti, 287 immobilizzati per mancanza di ricambi e solo 260 sono in condizioni discrete per circolare. L'epurazione colpisce 15 dipendenti. Altri 26, benché assolti, non sono riammessi in servizio per la ferma opposizione con referendum e scioperi del personale.

Il 10 agosto 1945 la Giunta Popolare delibera la partecipazione, con voto consultivo, di tre rappresentanti dei lavoratori alle Commissioni Amministrative delle Municipalizzate da eleggere "con voto segreto e diretto del personale". All'ATM entrano in carica il 17.10.45 e cessano il 22.11.51 dopo la sconfitta elettorale della sinistra e la divisione sindacale.

La ricostruzione post bellica e l'abusivismo edilizio sono ostacoli gravi alla gestione efficiente dell'ATM, costretta a rispondere ad esigenze non programmate né governate dall'Amministrazione Comunale. Il trasporto della forza lavoro nei turni previsti dai nuovi grandi insediamenti industriali richiede nuove linee "operaie" senza che le grandi aziende si facciano carico dei relativi costi, se non talvolta per importi irrisori. Quello che dovrebbe essere un "costo di produzione" viene così scaricato per intero sul bilancio ATM, quindi del Comune e posto dunque a carico della collettività torinese.

Dagli anni 50 in poi, la viabilità e i trasporti pubblici, che dovrebbero costituire l'ossatura dei nuovi insediamenti residenziali ed industriali, sono assoggettati invece al disordine urbanistico, causa prima dei disservizi e degli alti costi di gestione dell'ATM. La miopia degli Amministratori pubblici del tempo fa il resto. Illuminante sotto questo aspetto il dibattito in Consiglio Comunale sul Piano Regolatore della Città, approvato nel 1958. Alla sinistra che insiste per inserire nel Piano la previsione della Metropolitana, l'Assessore all'urbanistica risponde: "... per una città di 900.000 abitanti, la metropolitana rappresenta ancora un qualcosa che non può essere utilmente realizzato. Quando si raggiungerà il milione e mezzo di abitanti senza dubbio la metropolitana dovrà essere realizzata..."

Oltre a dover servire nuovi quartieri e nuovi insediamenti industriali, l'ATM deve misurarsi anche col vertiginoso aumento della motorizzazione privata:

Veicoli a motore	1939	1950	1956
Immatricolati in città	38.747	58.067	83.970
In entrata/uscita	40.344	60.292	86.980
Motoscooter	-	-	65.000

Nel 1963, nell'intento di coordinare e integrare i settori di trasporto urbano ed extra urbano, ATM acquisisce dalla soc. SATTI un notevole numero di linee intercomunali e nel 1977 assorbe il Consorzio Torino-Rivoli e le linee che servono la zona ovest dell'area torinese.

Un nuovo Piano di Sviluppo dei trasporti varato dal Comune nel 1977, si concretizza nella cosiddetta "Rete 82" entrata in funzione il 2 maggio di quell'anno e tuttora sostanzialmente in esercizio. Nella primavera del 1980 la

direzione ATM si sposta dalla storica sede di Corso Regina Margherita 14 a Corso Turati 19/6.

Il Comune affida all'ATM la gestione diretta della sosta a pagamento sul suolo pubblico, la progettazione e gestione dei parcheggi sotterranei o fuori terra, i trasporti a favore dei disabili e non, sulla base del contratto di servizio per la gestione integrata dei trasporti disabili, scolastici e assistenziali, la rimozione e bloccaggio veicoli in sosta vietata

Gli anni 90 sono cruciali per il futuro dell'Azienda: trasformata prima in Azienda Speciale e poi in Società per Azioni in ossequio alle norme di legge nazionale e regionale. Il Comune ottiene dalla Regione la proroga di due anni dell'affidamento diretto ad ATM del servizio di trasporto pubblico locale e il conseguente rinvio al 2003 della gara pubblica per la scelta del gestore del servizio stesso. Nel frattempo si realizza la fusione di ATM con la SATTI SpA.

A fine 2001 i lavoratori ATM erano 4282 di cui 2314 conducenti di linea.

A Bilancio consuntivo 2001 figuravano le seguenti partecipazioni azionarie:

Torino-Metano S.r.l.	80,0 %
Consorzio Torinese Energia	70,0 %
5T S.c.r.l.	66,7 %
Car City Club S.r.l.	51,0 %
Ge.s.in S.p.a.	24,7 %
Thecla S.r.l.	22,7 %

SATTI

Costituita nel 1937 come risultato dell'accorpamento di altre aziende di trasporti intercomunali acquistate dal Comune di Torino, la Società per Azioni SATTI è da allora di totale proprietà pubblica.

Ha gestito anche la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella Città di Torino, nel periodo 1962-67 intercorrente tra il fallimento di Urbiochimica e la costituzione della Municipalizzata AMRR.

Dal 1957/58 il Comune di Torino le conferisce la Ferrovia Canavesana dopo averla riscattata dai privati.

Gestisce attualmente:

- oltre 70 linee automobilistiche prevalentemente extraurbane nelle province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria
- le ferrovie locali Canavesana e Ciriè-Lanzo
- la costruzione della Linea 1 Metropolitana da Collegno a Porta Nuova e prosecuzione fino al Lingotto

Ha perseguito una politica di accordi, e di partecipazioni azionarie, con altre aziende pubbliche e private, nonché con Trenitalia, per affrontare congiuntamente le procedure concorrenziali di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, previste a partire dal 2003.

Al 31.12.2001 SATTI occupava 898 lavoratori. I conducenti erano 444 di cui 97 sulle ferrovie e 337 sulle autolinee.

GTT

Nell'ottobre 2002 il Consiglio Comunale delibera la fusione di ATM e SATTI in **GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.a.** organizzato in Divisioni operative.

I vari rami di attività rimangono dunque per ora all'interno dell'Azienda alla quale sarebbe risparmiata la sorte dello "spezzatino" previsto invece – e in parte attuato – per altre Aziende ex-Municipalizzate :

MODELLO ORGANIZZATIVO (1^a fase: fusione e Divisionalizzazione)

GTT

AFFARI SOCIETARI E LEGALI
RISORSE UMANE
FINANZA E CONTROLLO
AMM.NE E ACQUISTI
INFORMATION TECHNOLOGY
SICUREZZA, AMBIENTE
ENERGIA
ORGANIZZAZIONE,
PROCESSI, QUALITA'

**DIVISIONE
HOLDING**

**DIVISIONE
INFRASTRUTTURE
E INGEGNERIA**

**DIVISIONE
TRASPORTO
FERROVIARIO**

**DIVISIONE
TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE**

PARTECIPAZIONI

METROPOLITANA IMPIANTI FISSI TRANVIARI INFRASTRUTTURE CLUB FERROVIARIE INFRASTRUTTURE PARCHEGGI FABBRICATI E IMPIANTI IND.LI E CIVILI NUOVE COSTRUZ. - IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO PARTECIPAZIONE A GARE DI INFRASTRUTTURE	ESERCIZIO FERROVIARIO MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE E IMPIANTI ESERCIZIO ESERCIZIO METRO' ESERCIZIO PER CONTO TRENITALIA SERVIZIO MERCI	ESERCIZIO URBANO ED EXTRAURBANO (Gestione servizi, linee e relativi impianti) MANUTENZIONE MATER. ROTABILE (TRAM E BUS) GESTIONE ATTREZZ. E MACCHINARI GESTIONE ALTRI SERVIZI (NOLEGGI + SCUOLABUS PARCHEGGI E SOSTE GESTIONE PARTECIPATE	5 T TORINO METANO CAR CITY GESIN ATI SALUZZO ASP ASTI SAP ORBASSANO THECLA
---	---	--	---

Ma la struttura aziendale così rappresentata non è quella definitiva. Lo conferma il Bilancio consuntivo dell'ATM per il 2001 anticipando che, una volta completata la riorganizzazione "... seguirà lo scorporo di distinte società dedicate agli esercizi dei servizi urbani ed extraurbani (tram e bus, parcheggi, ecc) dei servizi ferroviari locali ed alla gestione degli interventi infrastrutturali (progettazione, realizzazione, ammodernamento, rinnovo di metropolitana, tramvie, ferrovie, parcheggi) e ne prefigura lo "spezzatino" :

GTT HOLDING

SOCIETA' INFRASTRUTTURE E INGEGNERIA	SOCIETA' TRASPORTO FERROVIARIO	SOCIETA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	PARTECIPAZIONI
--	--------------------------------------	--	----------------

Agenzia per la Mobilità Metropolitana

Prevista dall'Art. 8 della Legge Regionale n. 1/2000 ha lo scopo di gestire tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti all'Agenzia stessa. Inizialmente è costituita sotto forma di Consorzio tra Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino, è dotata di un fondo di € 2.500.000,00 ripartito in quote del 37,5% di Regione e Comune di Torino, 25% Provincia di Torino con l'impegno a cedere il 12,5% ai Comuni dell'area metropolitana che vi aderiranno successivamente.

L'Assemblea, organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo dell'Agenzia, è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti "con responsabilità pari alla quota di partecipazione". Elegge e revoca il Consiglio d'Amministrazione e il Presidente dell'Agenzia, approva i programmi, i bilanci e le tariffe.

Lo Statuto dell'Agenzia al Capo 9, Articolo 33 "Informazione e partecipazione" prevede:

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli Enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Per quanto riguarda gli Enti Locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi Consigli. ...

...

...

4. L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.

%%%

AMIAT

Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani é stata unificata nel 1956 e appaltata alla Urbiochimica S.p.a. Ma il pessimo servizio svolto e le continue pretese economiche della ditta sono fonte di liti e ricatti nei confronti del Comune che non sembra in grado di difendere efficacemente l'interesse collettivo: da un lato accetta un costosissimo arbitrato sull'aumento del canone di appalto, dall'altro lascia che Urbiochimica inizi la costruzione degli impianti di raccolta e smaltimento rifiuti su terreni agricoli a sinistra della Stura, tra le cascine Robella e Margherita.

Saranno poi oggetto di una sanatoria urbanistica giustificata dalla Giunta Peyron in quanto : **“La norma, che prescrive la distanza di 1000 metri degli impianti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dai centri di popolazione agglomerata, appare ormai anacronistica in relazione agli sviluppi della tecnica e ai moderni mezzi di cernita e smaltimento dei rifiuti. In proposito si rileva che la moderna tecnica prevista per lo smaltimento dei rifiuti è tale da garantire la perfetta igienicità del processo, tanto che in molte città, specialmente all’Estero, gli stabilimenti industriali sorgono al centro degli agglomerati urbani.**

Non va neppure dimenticato che in base agli art. 216 e 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è ammesso che le industrie insalubri di prima classe possano svolgere la loro attività al centro degli abitati, purché gli esercenti provino che per la introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato ...”

Ironia della sorte: agli abitanti della V^a e VI^a Circoscrizione, che in questi quarant'anni hanno verificato a loro danno la fondatezza delle suddette affermazioni della Giunta Peyron di centrodestra, la Giunta Chiamparino di centrosinistra ripete sostanzialmente le stesse considerazioni a sostegno della costruzione dell' inceneritore al posto della vecchia discarica di Basse di Stura.

Nel 1962 Urbiochimica fallisce e la gestione del servizio viene affidata alla SATTI S.p.A. (la stessa dei trasporti extraurbani) che non offre però prestazioni migliori. Passano ancora sei anni e solo a fine 1968 la Giunta Guglielminetti costituisce l'**AMRR** - Azienda Speciale Municipalizzata per il Servizio Pubblico di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Trasformata in Azienda Speciale nel 1967 assume il nome di **AMIAT** Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino. Nel 2000 è trasformata in Società per Azioni.

A fine 2001 i dipendenti erano 1926 di cui 1.578 operai, 338 impiegati e 10 dirigenti.

Alla stessa data AMIAT deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Imprese	Sede	Oggetto	Capitale sociale	Quote c.s. possedute A.M.I.A.T.	% su c.s.
Consorzio Italiano Compostatori	Bologna	Promozione e coordinamento attività per Produzione e commercializzazione compost	€ 189.539 (L. 366.998680)	€ 1.548 L. 2.997.346	0,82
Environment Park Spa	Torino	Realizzazione di un Parco tecnologico per L'ambiente	€ 6.703.004,55 (L. 12.987.826.620)	€ 918.248,10 L. 1.777.976.249	13,7
Publirec Spa	Torino	Progettazione e realizzazione di impianti Per il riciclo dei rifiuti	€ 270.477,65 (L. 523.659.664)	€ 165.919 L. 321.263.981	61,3
Codif Scrl	Roma	Diffusione e promozione uso razionale energia	€ 104.000 (L. 201.372.080)	€ 3.120 L. 6.041.162	3
AMIAT TBD Srl Unipersonale	Torino	Trattamento beni durevoli	€ 1.147.500 (L. 2.221.869.825)	€ 1.147.500 L. 2.221.869.825	100

La mole di rifiuti prodotti dalla città di Torino è di quasi 500.000 tonnellate/anno che AMIAT raccoglie, trasporta, differenzia, smaltisce e/o ricicla. Gestisce inoltre la nettezza urbana e lo sgombero neve. Negli impianti AMIAT confluiscono anche rifiuti provenienti da Comuni della conurbazione torinese e piemontese.

PRODUZIONE – RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CITTA' DI TORINO

Tipologia rifiuti	Budget 2003 (t)
PRODUZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA CITTA' DI TORINO	499.700
RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATA	332.250
RACCOLTA RSU DIFFERENZIATA	49.000
- Carta / cartone	17.700
- Vetro / Lattine	4.300
- Plastica	350
- RUP (pile, farmaci)	21.000
- Legno / Verde	37.500
- Frazione organica	9.200
- Frazione secca a impianto selezione (PUBLIREC)	2.000
- Indumenti	6.100
- Rottame ferroso	2.000
di cui beni durevoli	20.300
- Inerti	167.450
TOTALE RACCOLTA RSU DIFFERENZIATA	167.450
% RACCOLTA DIFFERENZIATA	35,3%

(calcolo al netto di 5% di RSU da spazzamento)	
--	--

Il Piano Comunale dei Rifiuti 1999-2003 ha fissato al 50% l'obiettivo della raccolta differenziata entro il 2003 ed ha previsto la realizzazione dei relativi impianti in modo da ridurre la quantità residua di rifiuti da smaltire. Questi, opportunamente trasformati in CDR (Combustibile Da Rifiuti) possono essere utilmente bruciati da un inceneritore a gestione pubblica.

La sorte di AMIAT si sta giocando in questi mesi proprio su questo terreno: la sua trasformazione in Holding di controllo di diverse società controllate o partecipate, dà una parvenza unitaria a quello che sta diventando un vero e proprio "spezzatino" da imbandire alla tavola del libero mercato invocato a gran voce anche dalle ecomafie. La parte del leone tocca alla Società dell'inceneritore che è la più redditizia. La cenerentola diventa la società di igiene urbana che ha la più alta intensità di manodopera e che, dovendo per legge addebitare l'intero costo del servizio all'utenza, sarà la più esposta alle più forti pressioni per la "riduzione dei costi".

Non essendo ancora disponibile il Bilancio 2002, la conferma viene dall'Agenzia per i servizi pubblici locali che, nella suo rapporto 2002 al Consiglio Comunale, scrive :

"Per quanto attiene al settore ambientale è iniziato un processo di razionalizzazione volto a definire i nuovi contenitori giuridici delle attività di spazzamento, raccolta e smaltimento. AMIAT svolgerà i servizi di spazzamento e raccolta nella città di Torino. La neo costituita società **SETA** (partecipata di Amiat, Consorzio Azienda Torino Nord e AISA) svolgerà le medesime attività per l'ambito Torino nord.

La neocostituita **TRM** (Trattamento Rifiuti Metropolitan) partecipata di AMIAT, Consorzio Torino Nord, AISA e Consorzio Chierese per i Servizi, si occuperà della costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione"

%%%

SMAT

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (ex AAM e CPS)

AAM

Fin dal 1905 la captazione e distribuzione di acqua potabile era gestita in economia da una Sezione Municipale. Essa viene trasformata in **AAM – Azienda Acquedotto Municipale** di Torino il 15 ottobre 1945 dalla Giunta Popolare guidata dal Sindaco Roveda.

CPS

Il Consorzio Po Sangone è stato costituito nel 1975 dal Comune di Torino e vi hanno aderito altri 23 Comuni della cintura per gestire le fognature e la depurazione delle acque.

SMAT

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., costituita nel febbraio 2000, unifica la gestione del ciclo integrato delle acque (approvvigionamento, distribuzione, depurazione).

Il capitale azionario è al 100% pubblico per i primi tre anni di vita, poi potranno entrare anche i privati.

Attualmente SMAT gestisce il servizio idrico integrato in 72 Comuni sui 306 che compongono l'ATO3 (Ambito territoriale), la popolazione servita è di 1.667.459 abitanti (su un totale di 2.209.576). Copre quindi il 23,53% dei Comuni dell'ATO3 e il 75,92% della popolazione.

Dipendenti : 815 più 8 dirigenti

Acqua erogata : 210.000.0000 mc all'anno proveniente :

- 20% dal Po
- 70% da pozzi, con impianti che attingono a profondità tra 40 e 100 metri
- 10% dalle fonti di Pian della Mussa e Sangano

Le fognature e la depurazione

La rete fognaria bianca, nera e mista è lunga più di 3.500 km

L'impianto di depurazione di Castiglione Torinese è il più grande d'Italia, tratta oltre 230.000.000 mc all'anno di acque fognarie provenienti da un'area di circa 450 kmq, da oltre 800 imprese e da 1.667.459 abitanti.

Le tariffe

Sono decise dal Governo attraverso delibere CIPE e dall'Autorità d'Ambito che,

per l'ATO3, opera presso la Provincia di Torino con il compito di regolare e controllare la gestione del servizio idrico integrato.

Attualmente il costo medio di 1 mc d'acqua (1.000 litri) è di € 0,663 + 0,063 IVA 10% = € 0,69 che è tra i più bassi d'Italia e il bilancio aziendale è in attivo.

E' importante che l'Azienda non cancelli l'imprinting della Giunta Popolare: il suo fine non è il massimo profitto ma l'erogazione di un servizio di qualità, efficiente ed economico per il singolo utente e per il bilancio comunale.

Riferimenti

Delibera Giunta Comunale di Torino 15.10.1945 (Costituzione AAM)

DPGR 3.2.75 n. 399 (Costituzione Po Sangone)

TUEL – Decr. Leg.vo. 267 del 18.8.2000 – Art. 113

Legge Galli n. 36/94

Legge Regione Piemonte n. 13/97 Legge Finanziaria 2002 n. 448/2001 - art.3

%%%

NOTE SULLA PRIVATIZZAZIONE DEL CICLO DELL' ACQUA LINEE DI ANALISI E PROSPETTIVE DI CONTRASTO E OPPOSIZIONE

Gennaio 2003

Lo stato attuale

La nuova Finanziaria licenziata dal Parlamento nel dicembre scorso non contiene novità normative in materia di privatizzazione del ciclo dell'acqua rispetto al ... famigerato articolo 35 della Legge Finanziaria 2002 n. 448/01.

...

Tale articolo ... nell'individuare come unica forma di gestione per i servizi pubblici locali "di rilevanza industriale" la sola "società di capitali", obbliga le aziende speciali comunali o consortili che attualmente gestiscono il servizio a trasformarsi in S.p.A., entro il termine inizialmente fissato al 31/12/2002 e successivamente spostato al 30/6/2003 (dalla Legge 178/2002).

In secondo luogo, specificatamente per il servizio idrico integrato, si impone che, se si procede ad un affidamento diretto del servizio, per un periodo transitorio di non più di cinque anni, a favore di una S.p.A. interamente pubblica, bisogna cedere, entro 2 anni dall'affidamento, almeno il 40% delle azioni della stessa società "a soggetti privati".

Quest'ultima disposizione configura, praticamente, la morte in diretta della proprietà e del carattere pubblico delle imprese pubbliche locali.

Ma in realtà l'agonia dell'impresa pubblica locale comincia "a monte", con la suddetta trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi pubblici in società di capitali, cioè in S.p.A.

Infatti se l'affidamento diretto, senza gara, del servizio idrico integrato viene dato ad una emanazione diretta dell'ente locale quale il consorzio o l'azienda speciale, nulla può essere eccepito da Bruxelles; innanzitutto, in quanto non esistono direttive comunitarie specifiche che obbligano alla privatizzazione/finanziarizzazione dell'acqua e del suo ciclo. In secondo luogo perché tale affidamento, in quanto conferito ad un "soggetto strumentale" dell'Ente pubblico, è estraneo alla disciplina Comunitaria in materia di appalti pubblici e di libera concorrenza.

La S.p.A., invece, essendo un soggetto di diritto privato regolato e controllato dai soci sulla base del diritto societario (che è fondamentalmente diverso dalle modalità di carattere pubblicistico tipiche del rapporto tra enti locali ed aziende speciali), anche se di proprietà maggioritaria o interamente pubblica, non è considerata un'emanazione diretta degli enti locali.

Da qui scaturisce l'intervento di Bruxelles che censura l'art. 35 della passata Finanziaria, in quanto prevede l'affidamento (anche se transitorio) del servizio a società di carattere privatistico.

Pertanto il Governo, tramite i Ministri Buttiglione e Matteoli, si è trovato nell'impatto di dover dichiarare pubblicamente che l'art. 35, pur essendo vigente, non è applicabile, in quanto il Governo non ha emanato il Regolamento attuativo della norma (che doveva essere licenziato entro il 30 giugno 2002).

Ciò è per noi molto importante per fermare il processo di trasformazione privatizzazione liberalizzazione in atto, perché tale articolo è inapplicabile !

In varie parti del territorio nazionale nelle ultime settimane vari sindaci hanno ricevuto delle ingiunzioni in relazione alla procedura urgente di trasformazione delle aziende speciali, o dei consorzi di aziende speciali, in S.p.A.; talvolta a questa ingiunzione se ne aggiunge un'altra relativa all'esigenza di dare luogo alle gare per la scelta del partner privato al 40% della S.p.A.

Bisogna rimarcare con forza che qualunque ingiunzione da parte di ATO, Ente d'ambito, Provincia o Regione che sia, che promani direttamente dall'art. 35 della Finanziaria (o che nel suo contenuto si richiami al suddetto articolo) è da considerarsi priva di fondamento giuridico.

In primo luogo, si ravvisa una sottile nota di insensatezza rispetto ad una scadenza che la legge fissa tra cinque mesi, al giugno 2003. In secondo luogo, la

nullità è assoluta se l'art. 35 figura nella premessa stessa dell'ingiunzione, altrimenti è da considerarsi nulla *in parte qua* solo la parte specifica della nota, dove ci si riferisca al suddetto articolo. In effetti, un principio forte del nostro ordinamento giuridico è quello secondo il quale una legge che preveda un regolamento esecutivo per la sua applicabilità, non può essere forzato nella sua applicazione, senza la promanazione del Regolamento stesso, da parte di nessun funzionario dello Stato (*rectius*, oggi, della Repubblica) o pubblico ufficiale, pena la plausibile integrazione del reato penale di abuso in atti d'ufficio. Se si decidesse di adire i percorsi giurisdizionali, oltre (o al posto, ma sarebbe sconsigliabile) alla via penale, un'eventuale ingiunzione potrebbe essere impugnata al TAR con richiesta urgente di sospensiva per evidente eccesso di potere.

E' fondamentale inoltre rammentare che l'art. 35 è attualmente *sub judice* al vaglio della Corte Costituzionale per il ricorso di 5 regioni, con la procedura indicata dal nuovo Titolo V della Costituzione. Purtroppo, con questo tipo di ricorso non ci può essere nessuna forma di sospensiva, fino a sentenza, della norma, come notoriamente può avvenire invece attraverso il ricorso che avvenga da parte dal magistrato ordinario.

Che fare a breve nell'immediato?

E' molto probabile che la Corte Costituzionale accolga in pieno o con il meccanismo della sentenza interpretativa il ricorso delle regioni: a quel punto tutta la materia tornerebbe ad essere regolata dalle normative regionali che in genere risultano essere molto meno "liberiste" e/o vincolanti, non escludendo quasi ovunque la gestione del servizio da parte di aziende pubbliche. Comunque sia, in tale augurabile caso il livello di scontro andrebbe rivolto sulle giunte e sui consigli regionali con altri margini di iniziativa.

E' pure molto probabile che il Governo, preso tra le tenaglie di Bruxelles e delle more della sentenza della Corte Costituzionale, si astenga dall'emanare il Regolamento applicativo dell'art. 35.

Da ciò ne discende ragionevolmente per i prossimi mesi un periodo di stasi istituzionale. Cosa si può fare al momento attuale?

Bisogna distinguere le diverse situazioni esistenti:

a) Aziende speciali (eventualmente consortili) non ancora trasformate in S.p.A.:

per le ovvie ragioni prima esposte, non fosse altro che per puro spirito di sopravvivenza, non bisogna assolutamente dare luogo al passaggio in s.p.a.; l'azienda speciale è l'unica in grado di avere l'affidamento dei servizi senza gara, stante l'attuale assetto normativo europeo (...quante menzogne sono state diramate in questi anni in Italia!).

b) Aziende speciali che si trovino "forzate" al passaggio a S.p.A. da

apposite "disposizioni autodeterminate" dagli organismi delle ATO, indipendentemente dall'art. 35:

battersi per la revoca per autotutela dell'atto amministrativo di "forzatura" sopra citato, in quanto un atto amministrativo è sempre revocabile dall'organismo che l'ha emesso, senza alcuna conseguenza pratica.

c) S.p.A. già costituite con proprietà interamente pubblica:

se esiste una remota chance che Bruxelles possa consentire l'affidamento diretto del servizio idrico alle S.p.A è quella per la quale il 100% del pacchetto azionario resti pubblico. Occorre battersi per mantenere questo assetto nella prospettiva di una ripubblicizzazione, che elimini il problema della natura privatistica della società di capitali. D'altro canto, l'obbligo a cedere almeno il 40% delle azioni previsto dall'art. 35 può dilazionare sino al termine dei due anni consentiti. Ammesso che l'art. 35 assuma piena efficacia ed applicabilità (leggasi: questioni regolamento e ricorsi alla Corte). Inoltre, nell'auspicabile caso di un superamento dell'art. 35, l'altro termine di cessione obbligatoria di quote di una società per azioni trasformata, previsto sempre a due anni dall'art. 115 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali può essere di fatto "sterilizzato" con la cessione in quel termine di una quota assolutamente irrilevante del pacchetto ad altro soggetto pubblico, rendendo così vana la previsione privatizzatrice della norma.

d) S.p.A. già costituite con capitale privato nel pacchetto:

evitare l'ulteriore entrata di capitale privato ed una eventuale quotazione in borsa, cose che renderebbero oltremodo arduo l'affidamento diretto; anche in questo caso solo la ripubblicizzazione, per quanto complessa, costituisce l'unica soluzione successiva del problema.

e) Regioni e Province autonome:

la sovranità delle norme nazionali in materia di gestione e regolazione di servizi pubblici è da sempre cedevole. In questi casi pertanto non c'è quindi la vigenza del Testo Unico né presumibilmente dell'art. 35: qui non c'è in nessun modo alcuna esigenza del passaggio in S.p.A.

Scenari di prospettiva

Nel caso si protraesse l'attuale stallo normativo, in assenza del regolamento di attuazione (ed in mancanza della sentenza della Corte Costituzionale sui ricorsi delle Regioni), sarebbe sostenibile la persistente inapplicabilità dell'art. 35. Peraltro siamo in attesa da tre mesi della risposta da parte del Governo ad una interrogazione parlamentare del PRC al riguardo. Sarebbe quindi praticabile ulteriormente la resistenza alle trasformazioni e/o alla cessione del 40% della proprietà delle Aziende già trasformate, in linea con quanto descritto ai precedenti punti a), b), c).

Nel malaugurato caso di emanazione del regolamento di attuazione e di una

sentenza della Corte che confermasse la prevalenza dell'art. 35 sulle normative Regionali, risulterebbe chiaramente difficile e rischioso ostacolare oltremodo (pur ribadendo sempre e comunque la nostra posizione di principio) la formazione delle S.p.A. in quanto ciò potrebbe escludere le aziende pubbliche (sebbene costrette a trasformarsi) anche dalla possibilità di un affidamento transitorio e dalla partecipazione alla prima gara d'appalto del servizio. E' chiaro che in tal caso andrebbe almeno difeso il controllo pubblico sulle società.

Sulla proprietà delle reti e degli impianti

Alcune considerazioni vanno fatte, infine, in relazione alla proprietà delle reti e degli impianti. L'articolo 35, pur prevedendo formalmente come prima ipotesi l'incapacità da parte degli Enti Locali della proprietà "degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi", in realtà apre alla sciagurata ipotesi di privatizzazione, tutt'altro che strisciante, anche su questo delicato versante.

E' prevista infatti la possibilità di conferire tale proprietà a un'ulteriore società di capitali, la cui maggioranza pubblica, attualmente prescritta, costituisce, nel tempo, una fragilissima barriera. Anzi, per le S.p.A. di gestione dei servizi già esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 35, tale ipotesi appare l'unica possibile in quanto la norma prevede un percorso obbligato: lo "scorporo" delle reti e degli impianti ed il loro conferimento ad una distinta S.p.A. avente le suddette caratteristiche.

E' ovvio che per le aziende pubbliche di gestione dei servizi non ancora trasformate in S.p.A. è invece ancora indiscutibilmente possibile e necessario contrastare con forza questa ipotesi, rivendicando la proprietà direttamente in capo ai Comuni.

Ciò è possibile soltanto facendo precedere all'eventuale trasformazione di tali aziende la "retrocessione" della proprietà delle reti ai Comuni proprietari delle aziende stesse (una volta trasformata in S.p.A. l'azienda di gestione sarebbe impossibile sottrarsi dal suddetto percorso, tracciato dalla legge per le S.p.A. esistenti all'entrata in vigore dell'art. 35).

Porre con forza questa questione, oltre a tutelare la proprietà pubblica delle reti, costituisce altresì un valido argomento che può consentire il rallentamento della spinta alla trasformazione delle aziende.

Al riguardo può essere efficace utilizzare a sostegno di tale posizione l'argomento offertoci dal "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche" che, in una relazione indirizzata al Ministro per l' Ambiente il 28 Novembre scorso, definisce negativa "la proliferazione di soggetti strumentali o societari. Entità che, come si è visto non sono funzionali ne per accelerare e migliorare l'organizzazione del servizio idrico integrato, ne per assicurare ad esso un buon funzionamento,

ma destinate a produrre inevitabili costi aggiuntivi che, in via diretta o indiretta, andranno a ricadere sulla tariffa e quindi sui cittadini utenti".

In conclusione va comunque ribadito che la nostra iniziativa di contrasto dei processi di finanziarizzazione/privatizzazione/liberalizzazione in atto nel settore dell'acqua, oltre ad essere condotta con rigore e intelligenza sotto il profilo normativo e giuridico nell'ambito della "sfera politico-istituzionale", va assolutamente sostenuta con una forte mobilitazione (prese di posizione, manifesti, iniziative, petizioni, ...) tesa al più ampio coinvolgimento dei cittadini, dei lavoratori e dei movimenti.

Il fatto, peraltro, che l'anno 2003 sia stato proclamato dalle Nazioni Unite "Anno internazionale dell'acqua" non può che far crescere l'attenzione di tutte le realtà sociali, educative, istituzionali su questo tema rendendo ancora più fertile il terreno della nostra battaglia politica, che sino a questo punto è già risultata piuttosto aggregante ed efficace.

Memento: se qualche consigliere comunale, in situazioni di giunta "difficili", intendesse entrare in possesso di documentazione relativa all'applicazione dell'art. 35, decisa in sede di assemblea di sindaci ed in parte o in tutto "secretata", può farne richiesta ai sensi del Dlgs n. 39 del 29 febbraio 1997 di attuazione della direttiva 90/313/CEE, "Trasparenza ambientale", in quanto essendo il ciclo dell'acqua una tipica fattispecie di materia ambientale, non può essere apposto alcun vincolo di riservatezza. Detta norma è molto più agevole delle disposizioni sulla cosiddetta trasparenza amministrativa.

Gruppo di Lavoro PRC nazionale
Dipartimento nazionale ambiente e vertenze territoriali
Dipartimento nazionale Regioni e Autonomie locali

L'avventura di Grenoble, che si è ripresa la sua acqua

Nella città francese di Grenoble, dal 1989 ad oggi, l'acqua è stata gestita in tutti i modi possibili; prima privatizzata con leggerezza, poi affidata a una società mista, pubblica e privata, infine resa di nuovo completamente pubblica. Quello di Grenoble è un vero e proprio "caso", un esempio molto significativo di "ri-pubblicizzazione" del servizio idrico integrato, dopo che la sua privatizzazione aveva provocato disfunzioni, aumento incontrollato delle tariffe, corruzione, crollo degli investimenti a favore della qualità del servizio.

Ma andiamo con ordine: nel luglio del 1989 il sindaco della città francese, su mandato del Consiglio municipale, firma un contratto con la Cogese, filiale della

potentissima multinazionale francese delle acque *Lyonnaise des eaux*: il contratto prevede la concessione della gestione del servizio idrico ai privati per venticinque anni. Anni dopo, nel 1997, il Tribunale amministrativo regionale annulla la delibera del Consiglio municipale del 1989. Lo fa grazie alle denunce degli ecologisti francesi, e anche perché il sindaco di allora aveva intascato ma ricca "bustarella", ben sei miliardi di vecchie lire, ed era finito in galera per questo, insieme al direttore commerciale della *Lyonnaise des eaux*, l'anno prima, nel 1996. Nel 1995 il governo della città era comunque passato alla "*gauche plurielle*": nel programma con cui la sinistra aveva vinto le elezioni, c'era anche la ri-municipalizzazione del servizio idrico. Sempre nel 1995, la *Chambre regionale des comptes* aveva scoperto e denunciato una serie di illegalità nel rapporto tra la multinazionale francese e l'amministrazione comunale precedente. Semplificando: fondi "supplementari" per centinaia di milioni di franchi venivano pagati dagli ignari utenti (con aumenti delle tariffe) e poi girati dalla Cogese sul bilancio del comune, che li usava per finanziare cose diverse dai servizi idrici.

La ri-pubblicizzazione L'azienda riusciva a finanziare questi rimborsi abusivi e ad assicurarsi profitti altissimi: la *Chambre regionale* ha calcolato che il costo in più sostenuto dagli utenti è stato, in quegli anni, di 209 milioni di franchi in totale (circa 62 miliardi di vecchie lire), e, nel suo rapporto del 1995, concludeva che "esistono serie ragioni per rinegoziare le condizioni della convenzione nell'interesse degli utenti di Grenoble".

Ed è ciò che ha scelto di fare la nuova amministrazione della città, anche se con molta moderazione: perché temeva, in caso di rottura con la *Lyonnaise des eaux*, di dover pagare forti penalità. Così, la Cogese si trasforma in una società mista pubblico-privato (il 51% è del comune, alla *Lyonnaise des eaux* va il 49%), che però delega la gestione dell'acqua ad una filiale al 100 per cento della *Lyonnaise des eaux*, che si chiama Sga. Le tariffe agli utenti vengono immediatamente abbassate; tuttavia nemmeno questa soluzione tiene, e viene annullata dal tribunale amministrativo perché la procedura adottata non era chiara.

Arriviamo così alla fine del 1999: il Comune decide di correre il rischio, e di rinegoziare con la *Lyonnaise des eaux*: il rimborso che spetta alla multinazionale è di 100 milioni di franchi. Nel marzo del 2000, il consiglio municipale vota la gestione diretta del servizio.

Il primo gennaio 2002, il Comune ratifica le nuove tariffe e gli investimenti per il futuro: la tariffa è pari a 0,57 euro per metro cubo di acqua, vale a dire 3,74 franchi; gli investimenti a medio e lungo termine sono molto superiori a quelli previsti dalle gestioni precedenti. In particolare, secondo il contratto-truffa del 1989, le tariffe del 2002 avrebbero dovuto essere pari a 5,45 franchi per metro cubo, con un programma di investimenti molto inferiore a quello attuale; mentre secondo la modifica del 1996 le tariffe avrebbero dovuto essere pari a 4,18 franchi per metro cubo, e con un programma di investimenti ancora più scarso.

Una storia a lieto fine, quella di Grenoble, da cui appare evidente che la gestione pubblica dell'acqua non solo è possibile, ma conviene.

Questa scheda è tratta dal dossier sull'acqua del Forum sociale di Arezzo
Da CARTA – Almanacco, Anno V, n. 10, 20-26 marzo 2003

Chiare, fresche ... private acque di Toscana

di Sara Vegni

di Attacqua, gruppo di lavoro nazionale sulle tematiche legate all'acqua di ATTAC Italia

La Toscana è una delle regioni rosse d'Italia, dove dagli anni settanta ad oggi la sinistra nelle sue storiche e svariate forme non è mai scesa sotto il 45% dei consensi. Il predominio politico elettorale, ma soprattutto culturale, era ed è pressoché assoluto. Ancora oggi, si ritiene e si rivendica la tradizione di una terra con una sensibilità diffusa e dominante verso la protezione e la promozione del sociale, della solidarietà e dell'accoglienza.

Con la globalizzazione economica, si parla ancora di Modello Toscano, studiato in Russia, Francia e Canada, come esempio di costruzione di un tessuto sociale compatto e solidale, ma economicamente vitale e produttivo.

Una sorta di "economia di mercato di grande attenzione sociale", che controlla l'ingerenza del mercato tenendo insieme sostenibilmente l'esigenza della concorrenza con quella del mantenimento del controllo pubblico e politico sul territorio.

La Toscana sarebbe, quindi, uno dei pochi modelli vincenti e funzionanti di Pubblico-Privato. Aperto al mercato per garantire la produttività delle risorse imposta dalle regole della concorrenza nei vincoli economici e legislativi, ma al contempo favorendo una politica di cooperazione e attenzione alle problematiche di interesse sociale, con risposte pronte e disponibili alle questioni antiche ed emergenti ambientali e di sviluppo sostenibile. Un modello applicabile a tutti i settori di rilevanza economica e cittadina, dalla progettazione di opere pubbliche, alla gestione delle risorse naturali e idriche.

E' su questi principi che la Regione Toscana ha affrontato la propria politica di gestione del bene acqua, abbondante tra le verdi colline appenniniche, ma inquinata, male sfruttata, oggetto di sprechi e appropriazioni, per non parlare dello stato ambientale dei bacini e dei corsi stagionali.

La ricetta politica toscana della gestione dell'acqua sono le società miste, nelle quali il pubblico detiene il controllo "politico" e il privato apporta il senso imprenditoriale e industriale del processo gestionale, diminuendo gli sprechi e ottimizzando il funzionamento. Almeno in teoria.

Gestione del Servizio Idrico Integrato: la scelta privata

In ottemperanza alla normativa nazionale dettata dalla legge Galli (5/1/94 n.36), per prima la Toscana ha istituito le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, per

gestire e governare tutto il servizio idrico integrato, dalla captazione alla distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Gli enti locali toscani hanno devoluto così le proprie competenze e titolarità nell'ambito della risorsa a questa autorità specifica, a cui spetta la scelta della forma di gestione, l'affidamento della stessa tramite convenzione, l'approvazione del Piano d'Ambito (funzione di programmazione degli investimenti, organizzazione del servizio), il controllo dell'attività del gestore, la determinazione delle tariffe per gli utenti, ecc.

Che la Toscana sia un laboratorio oltre che un modello, si capisce dal fatto che i piani di Ambito approvati su scala nazionale nel 1999 erano appena otto, di cui 6 riguardanti le Autorità toscane (e due nel Lazio). All'interno di ogni ambito della Toscana è stato individuato il rispettivo gestore unico, con una procedura comune a tutti gli ambiti: affidamento diretto, vincolato alla selezione del *partner* privato di minoranza, tramite asta competitiva nei due anni seguenti.

Da segnalare, inoltre, l'esperienza della Aato n.4 Alto Valdarno che ha costituito il primo caso nazionale di affidamento del servizio idrico integrato, avvenuto nel giugno 1999, scegliendo l'affidamento diretto dopo effettuazione di gara alla società mista "Nuove Acque" S.p.a. e costituita per la parte privata da un'intesa tra le società Suez Lyonnaise des Eaux S.A., Azienda Mediterranea Gas Acqua S.p.a, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

Cinque dei sei ambiti (per uno è ancora in corso la scelta ma prevedibilmente sarà la stessa) hanno scelto la forma della società per azioni per il soggetto gestore, ovvero un soggetto privato a tutti gli effetti, che risponde al diritto societario, che non può permettersi di andare in perdita ma ha l'obbligo di generare profitti.

La Toscana ha anticipato così l'art.35 della Finanziaria 2002, del governo di centrodestra, che impone tale opzione, non mancando di contestarla in seconda battuta (ma non per la natura privatistica).

Per quattro dei sei ambiti previsti nella regione è stato già individuato il soggetto gestore e tre di essi hanno già concluso le procedure per l'ingresso del socio privato.

Eppure, e vale la pena ricordarlo, nel bilancio del sistema degli ATO Toscani del 1999, quindi a gestione ancora totalmente pubblica, la copertura delle spese era mediamente pari al 94,8%, indice di una sostanziale autosufficienza finanziaria del sistema regionale pubblico e la spesa tariffaria media pro capite, pur variando molto tra i vari ambiti, si assestava tra le più basse d'Europa, quasi 1/5 di Francia e Germania.

**STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE GESTIONE DELL'ACQUA
IN TOSCANA (marzo 2003)**

ATO	Affidamento prima o dopo procedura di gara	Società affidataria del S.I.I. data affidamen- to	Gara per ingresso socio	Procedura di gara	Quota capi- tale a gara (%)	Socio privato	Dura- ta della ge- stione
ATO 1 Toscana Nord (LU)		Gestione non affidata					
ATO 2 Basso Valdarno (PI)	Prima	Acque Spa	concluso	Ristretta con lettera d'invito	45 %	Gruppo Acea, Ondeo (Suez), Caltagi- rone, MPS	20 anni
ATO 3 Medio Valdarno (FI)	Prima	Publiacqua Spa	In corso, scadenza giugno	Ristretta con lettera d'invito	40 %		
ATO 4 Alto Valdarno (AR)	Dopo	Nuove Acque Spa (1999)	concluso	Aperta Pubblico incanto	46 %	ATI Ondeo, Az. Speciale Amga, M.P.S, Banca Popolare Etruria e Lazio) * ricorso di Vivendi	25 anni
ATO 5 Toscana Costa (LI)	Prima	ASA Spa (19/12/02)					20 anni
ATO 6 Ombro- ne (GR + SI)	Prima	Acquedotto del Fiora Spa	concluso	Aperta Pubblico incanto	40 %	Gruppo Acea, Ondeo (Suez), Caltagiron e, MPS	

Fonte tabella: elaborata dal Forum Sociale Fiorentino, riadattata ed aggiornata al marzo 2003

Nel territorio fiorentino ad esempio (Aato 3 Medio Val d'Arno con circa 1.160.000

abitanti serviti dalla rete dirica) il gestore si chiama *Pubbliacqua S.p.a.* (contraddizione in termini ?), società per azioni costituita nel dicembre 2001. La condizione al momento della costituzione era che entro un anno l'azienda avviasse la procedura per la selezione del socio privato. I tempi sono stati efficientemente rispettati. La procedura di gara è già in stato avanzato.

Le aziende che hanno espresso da tempo il proprio interesse per l'acquisizione del capitale di *Pubbliacqua S.p.a.* sono: Saur International (gruppo Bouygues uno dei più grandi costruttori al mondo, proprietà francese), Compagnie Générale des Eaux (la più antica società privata di gestione dell'acqua, francese, fa parte del gruppo Vivendi), Severn Trent Water Services Plc, Società Metropolitana Acque Spa, Rwe-Thames Water (conglomerato tedesco - la Rwe è l'Enel tedesca - e inglese, si sta proponendo da qualche anno come potente concorrente del monopolio francese sul settore), Acea S.p.a. (società del comune di Roma che da gestore pubblico, è diventata in questi anni un soggetto privato con competenze in *engineering e contracting*, appalti in diverse parti del mondo per la gestione e produzione idrica, ecc. un altro modello "vincente") e Amga S.p.a. (ex municipalizzata del gas genovese che nel 1996 diviene società quotata in borsa e che, attraverso tutta una serie di acquisizioni, partecipazioni, joint-venture ha ampliato i settori in cui è impegnata in Italia e all'estero tra cui telecomunicazioni ed energia).

Tra le sette aziende candidate vi sono alcune tra le maggiori multinazionali che a livello globale perpetuano un'oligarchia della distribuzione, controllo e vendita dell'acqua. I gruppi di riferimento di Vivendi o Thames Water hanno concessioni di gestione dell'acqua in tutte le parti del mondo. In particolare, Vivendi (il primo gruppo industriale e di servizio dell'acqua al mondo) ha inventato il modello pubblico-privato in Francia, definito gestione mista, e negli ultimi anni è stata al centro di scandali e inchieste giudiziarie per avere gestito in maniera spregiudicata e a scapito degli utenti tariffe, qualità del servizio controlli, ecc.

Ma già all'inaugurazione della nuova S.p.a. gli effetti della privatizzazione si sono fatti subito sentire. La prima bolletta di *Pubbliacqua* ha portato non poche sorprese ai cittadini fiorentini: per uso domestico si è passati nella prima fascia di consumo da 0.31 euro al metro cubo a 0.65; nella seconda fascia da 0.62 a 1,12; nella terza e quarta fascia (le cosiddette fasce "punitiva" per i consumi elevati) da 1,08 a 1,86 e da 1,65 a 2,58. Da notare come gli aumenti sono inversamente proporzionali al consumo, nella logica della massimizzazione delle entrate tipica del settore privato in netta opposizione ad una politica di obiettivi di educazione al consumo, risparmio idrico, qualità del servizio che dovrebbe essere fondamento della scelta pubblica di gestione.

Una delle prime proposte del nuovo consiglio di amministrazione è la politica strategica del "doppio rubinetto". Ovvero la fornitura nelle nuove costruzioni di due erogazioni: una cosiddetta "normale" ed una con "acqua buona" più cara.

Questa innovazione, importante dal punto di vista del risparmio idrico in un ottica di riciclo interno delle acque reflue, in un ottica privatistica diviene solo tentativo di speculazione ed aumento delle tariffe. Insomma, anche i miglioramenti tecnici potrebbero divenire unicamente fonte di redditività economica. Inoltre restano oscuri i parametri con cui si dovrebbe certificare l'acqua "da bere" ed anche i metodi dei controlli.

Gli obiettivi del Piano di Ambito prevedono aumenti dei profitti dell'azienda contemporaneamente ad una aumento della portata d'acqua da immettere nel mercato. Non male, ma come è possibile? Da dove verranno i soldini? La risposta è giunta prontamente in seguito alla richiesta di alcun lavoratori di costituire squadre di manutenzione composte da più di un singolo addetto, viste le condizioni precarie di sicurezza di chi lavora alle sorgenti o negli acquedotti (mansione ad alto rischio di incidenti). Il *management Pubbliacqua* ha in previsione un taglio del personale di circa l'1% annuo e pian piano con snellimenti e ristrutturazioni, il lavoro pagherà una parte dei profitti e con esso il servizio, la qualità, il controllo, ecc. La gestione privata comporta anche questo: indifferenza ai vincoli ed ai controlli a cui il pubblico era sottoposto (pressione di sindacati, opposizioni ecc..).

Sempre, nell'ottica della riduzione dei costi di gestione e della semplificazione del processo del Servizio Idrico Integrato, sono previste sette nuove società per azioni, che si affiancheranno a *Pubbliacqua* negli aspetti gestionali al momento dell'entrata del capitale privato. Il dubbio anche qui è che si vada, su modello delle privatizzazioni già fallite altrove, allo spezzettamento della filiera, alla ancor maggior separazione della proprietà delle strutture, rispetto alla gestione, ulteriormente separate dalla manutenzione.

In breve, a ciascuna società un singolo aspetto del ciclo integrato, con costi solo apparentemente più bassi, ma i realtà drasticamente aumentati da quella che si dice "esternalità negativa associata alla dis-integrazione verticale", e un grado di trasparenza e possibilità di controllo ancora più sprofondato.

Rispetto a molti dubbi ed interrogativi, esiste anche un chiaro aspetto positivo. *Pubbliacqua* ha destinato novecentomila euro (un centesimo per ogni metro cubo del proprio fatturato) alla cooperazione decentrata per combattere la sete nel mondo, realizzando una delle richieste 'etiche' avanzate con maggior forza dai movimenti e dall'associazionismo.

Il Modello Toscano è tutto qui?

Il piano di Ambito dell'Ato 3 offre notizie interessanti anche sul versante Grandi Opere pubbliche. Infatti veniamo messi a conoscenza che in seguito allo scavo delle gallerie appenniniche sulla linea ad alta velocità ferroviaria, nella tratta Bologna-Firenze, irrinunciabile per tutte le amministrazioni toscane, saranno

disponibili per l'utilizzo idropotabile le acque drenate dagli acquiferi intercettati. Dagli studi redatti si prevede che le gallerie dreneranno, in regime permanente, importanti quantità idriche (per l'area fiorentina 260 litri/secondo e per l'area Mugello - Val di Sieve 140 - 160 litri/secondo).

Ma un po' di sano realismo non manca ai redattori del Piano di Ambito che rilevano come il drenaggio degli acquiferi sotterranei abbia provocato un abbassamento della linea piezometrica, abbattendo pesantemente la portata di molte sorgenti naturali di alimentazione di varie reti idriche di buona qualità. E' forse inutile sottolineare che la progressiva mercificazione del territorio passa anche per la distruzione degli ecosistemi ambientali e di falda...

Perché si privatizza?

Convieni ora chiedersi: perché il capitale privato è così interessato ad entrare nella gestione dei servizi pubblici e con maggior veemenza in quello idrico?

Uno dei principi base del capitalismo di mercato è il *total cost recovering*, il recupero totale dei costi. Quando una società sostiene un costo, per recuperarlo ricorre a un "giusto prezzo" che lo comprenda e remunerer il rischio.

Nella congiuntura storico-economica con mercati deboli e instabili, il capitale cerca aree di investimento protetto, in mercati garantiti un tempo di sola competenza pubblica. E quale settore migliore dell'acqua? Caratterizzato da una stabilità endemica per l'insostituibilità della risorsa e della linearità dei consumi, garantito da un alto margine di sicurezza dovuto alla co-gestione con il pubblico in cui i rischi ricadono sul settore pubblico e l'investimento privato (perché di questo si tratta e non certo di servizi di alta rilevanza collettiva) è protetto da un profitto certo.

Viene così rimesso in discussione tutto il sistema della fiscalità generale, base di ogni Stato sociale ed assistenziale, a favore di un'imposizione indiretta finalizzata a ripartire il capitale nel settore dei servizi. L'investimento privato è il motore unico e principale della crescita e dello sviluppo, a differenza dell'investimento pubblico, parassitario e inefficace. Cade in questo modo il principio di redistribuzione all'interno di una collettività e il concetto stesso di utilità collettiva. Vince l'utilità individuale che massimizza il prezzo per ridurre i costi ed aumentare i benefici. Non più comunità e servizi pubblici, ma utenza e servizi individualizzati.

Ma a convincere gli amministratori della scelta privata non sono solo l'osservanza dell'ideologia neo-liberista o le regole del capitalismo mondiale, molto più concretamente le amministrazioni si difendono additando la spaventosa crisi delle finanze locali aggravata dalla scure della finanziaria 2003. Per molti enti locali la via delle privatizzazioni sembra essere il modo più veloce per "fare cassa", alleggerire i bilanci e "tirare avanti" ancora qualche anno. Verrebbe da pensare che le visioni miopi stanno rendendo il mondo cieco.

Ho "personalmente" cercato di spiegare a molti amministratori, anche illuminati, una semplice storiella: quando una multinazionale (in genere le uniche società ad avere la possibilità economica di intervenire nel settore per dimensioni, capacità d'investimento, ecc.) entra in una società pubblica in cambio di un grande gettito di liquidità immediata chiede di solito tre cose: almeno una ventina d'anni per consolidare l'investimento; l'esclusività del monopolio locale; ritorni sugli investimenti dell'ordine del 15-20%. Insomma tanti soldini in cassa in cambio a volte di un misero 20% delle quote azionarie. Il consiglio di amministrazione della società pubblica, felice di incassare, accetterà, godendo di riflesso sul rimanente 80% in suo possesso di un altissimo tasso di interesse, imposto dal partner privato. Naturalmente per avere un così alto tasso di interesse sul capitale dovrà ristrutturare l'azienda tagliando le attività meno produttive (che erano comunque servizi di valore aggiunto per la collettività), ristrutturando e dividendo le missioni del servizio, riducendo l'impiego, mentre aumenteranno le tariffe dei servizi offerti.

Dopo queste semplici constatazioni, diviene facile affermare che la proposta toscana di "tenere a bada" gli interessi del socio privato attraverso il controllo pubblico rimane un'illusione o una dichiarazione d'intenti: il capitale accetta vincoli solo se ottiene profitti adeguati. Ed i profitti sono realizzabili solo sacrificando i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, alzando i prezzi del servizio offerto (minando sempre di più il diritto d'accesso all'acqua), aumentando in maniera incolmabile lo scarto tra l'istituzione che offre il servizio e la cittadinanza.

Il movimento d'opinione contro queste vulgate sta crescendo di giorno in giorno. Una petizione lanciata tra i lavoratori di *Pubbliacqua* contro le privatizzazioni ha raccolto in soli due giorni più di 300 firme all'interno dell'azienda, le assemblee si moltiplicano in tutte le città toscane, i comitati cittadini, i Forum sociali locali hanno ormai acquisito una conoscenza profonda del problema e, di certo, non si fermeranno. I cittadini, le associazioni, i lavoratori vogliono capire, sapere e conoscere. Vogliono discutere il significato di "efficienza", di "servizio alla cittadinanza", la qualità del servizio di qualcosa che evidentemente ritengono gli appartenga ancora.

Gli amministratori toscani fanno non poca fatica a difendere il processo di privatizzazione, e non è più tempo di celare le contraddizioni.

Il Modello Toscano è messo in discussione e ingenuamente viene da chiedere: ma questo modello non è forse una brillante operazione di *marketing* pubblicitario? Che cosa ha in fondo di così diverso dalle scelte operate in tutta Italia ed in particolare dal governo Berlusconi? La grande innovazione non si traduce forse solo in una facciata tirata a lucido di disponibilità all'ascolto e accoglienza di idee socialmente utili? La sostanza non rimane la stessa?

Spero di sbagliarmi. Spero che la regione toscana si apra realmente al dibattito e accetti la discussione sul perché la scelta sia sbagliata. Spero che le sinistre sappiano dimostrare che il loro governo del territorio non si può ridurre ad una perpetuazione di *lobby* economiche o di potere, o ad una apertura senza condizioni alle leggi di mercato.

La terza via (quella del neolibersimo temperato) aveva mostrato la sua sconfitta politica e efficientista proprio nelle privatizzazioni dei servizi in tanti paesi. Non sarà una buona dialettica, in un buon territorio, con buoni propositi a cambiare il segno dei servizi privatizzati.

%%%

Azienda Farmacie Comunali di Torino S.p.a.

La ragione sociale contiene ancora un richiamo al Comune ma la natura e la gestione dell'Azienda è ormai del tutto privatistica. Tant'è che il Comune, che pur resta il proprietario, dopo aver venduto le 12 farmacie meno redditizie ha poi affidato alla S.p.a. il servizio di gestione delle restanti farmacie per la durata di 99 anni dietro compenso di 80 miliardi di lire.

Un espediente per incassare "una tantum" denaro fresco e tappare i buchi del bilancio comunale.

I Servizi Cimiteriali

Il Consiglio Comunale rinnovato dalle elezioni amministrative della primavera 2001, nell'approvare le "**Linee Programmatiche 2001-2006**" esposte dal nuovo Sindaco, ha accettato, *a fini di miglioramento dei servizi civici*, la possibilità della gestione pubblica autonoma del servizio cimiteriale. Una timida anticipazione che preludeva alla costituzione della ennesima società per azioni inizialmente di proprietà del Comune ma che in prospettiva, dopo adeguate ristrutturazioni, avrebbe potuto cedere quote azionarie ai privati. Un altro esempio del tipico percorso verso la privatizzazione dei servizi pubblici.

Infatti a dicembre la Giunta Comunale approva all'unanimità la costituzione della "Cimiteri Torino s.p.a (98% Comune e 2% Provincia di Torino) avente per scopo sociale la gestione delle attività cimiteriali comunali, ad eccezione dei trasporti funebri che continueranno ad essere in regime di concorrenza.

Fino ad oggi il Consiglio Comunale non ha ancora ratificato la decisione della Giunta e la nuova società non è stata di fatto costituita.

Ci auguriamo che questo costituisca un segnale positivo verso il ripensamento di tutte le politiche che, sotto le mentite spoglie di lotta alle diseconomie, nascondono la privatizzazione dei servizi pubblici locali.

%%%

Agenzia per i servizi pubblici locali

Costituita nel 1997, il suo ruolo e compiti sono stati progressivamente precisati escludendo dal raggio d'azione dell'Agenzia i servizi pubblici di rilevanza non industriale e precisando che essa:

- è il soggetto formalmente legittimato a supportare gli organi comunali nell'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sui servizi pubblici locali, ed ha funzioni propositive, consultive e di verifica;
- esercita le sue funzioni sui servizi pubblici locali a rilevanza industriale, e comunque su quelli erogati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente e delle risorse idriche;
- ha diritto di accesso agli atti inerenti i Contratti di Servizio che regolano le prestazioni delle Aziende titolari, concessionarie o appaltatrici;
- esprime un parere preventivo sugli atti inerenti l'affidamento di erogazione dei servizi pubblici locali;
- ulteriori ambiti di indagine possono essere decisi dalla Conferenza dei Capigruppo che rappresentino i due terzi del Consiglio Comunale.

%%%

Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002)

Art. 35

(Norme in materia di servizi pubblici locali)

1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

- a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;
- b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione

delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione".

2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.

3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;

c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;

d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.

4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere

posticipati, sommando le relative scadenze.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata.

6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero ambito.

7. Le imprese concessionarie cessanti nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.

9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda, è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.

10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli

enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del codice civile.

12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: "aventi rilevanza economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";

b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: "assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";

c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 115:

1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c)," sono soppresse e le parole: "per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di capitali";

2) il comma 5 è abrogato;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale";

e) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "per l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";

f) all'articolo 118:

1) al comma 1, le parole: "società per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e)," sono sostituite dalle seguenti: "società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113";

2) il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato.

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 113-bis. - (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".

16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le

disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162

.....

Articolo 113
Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.

%%%

ATTAC ITALIA

Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DI ATTAC

IL SITO WEB INTERNAZIONALE

digita www.attac.org

IL SITO WEB NAZIONALE

digita www.attac.it

GRANELLO DI SABBIA

Bollettino elettronico settimanale gratuito di ATTAC Italia

puoi leggerlo sul sito www.attac.it, oppure

puoi riceverlo www.attac.org/indexit/index.html

LA MAILING LIST DI ATTAC TORINO

per iscriversi attac.torino-subscribe@yahoogroups.com

per comunicare attac.torino@yahoogroups.com

PER INVIARE UNA E-MAIL AD ATTAC TORINO

invia a attactorino@tiscalinet.it

%%%

